

Stralcio regolamento uffici e servizi

Disposizioni per collaborazioni autonome, continuative od occasionali

1 - Collaborazioni esterne (Co.co.co. - incarichi di studio, ricerca, consulenza, Collaborazioni occasionali e saltuarie).

1. In relazione a quanto disposto dall'art. 110, comma 6, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, e dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere conferiti incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa quando ne ricorrono i **presupposti di legittimità** previsti dalla normativa di riferimento. Il Comune può stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs 267/2000.
2. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo, nei limiti previsti dalla normativa vigente tempo per tempo (al momento 20% della spesa sostenuta nel 2009), a meno che non trattasi di spese finanziate completamente da terzi..

Art. 2 - Criteri per il conferimento degli incarichi

1. Il conferimento degli incarichi avviene sulla base dei seguenti criteri:

- qualificazione culturale desunta dai titoli di studio e culturali posseduti: si dovrà tenere conto, in particolare, del grado di specializzazione e di attinenza con l'attività oggetto dell'incarico da affidare;
- abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
- esperienza professionale desunta dal "curriculum". A tal fine si terrà conto dei seguenti elementi:
- iscrizione all'albo, per le attività per cui si richiede iscrizione;
- esperienze pregresse in attività analoghe a quelle oggetto dell'incarico da conferire;
- altri eventuali requisiti indicati nell'avviso di cui ai successivi articoli;

2. Il responsabile del Servizio, in relazione alle rispettive competenze, procede all'adozione degli atti per il conferimento di incarichi sulla base delle risorse assegnate e disponibili nell'esercizio finanziario di riferimento.

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo, si procede alla selezione degli esperti esterni mediante procedure comparative, previa pubblicazione di specifici avvisi all'Albo Pretorio Web dell'Ente e sul sito Internet dell'Ente, per un periodo non inferiore a quindici giorni, nei quali sono indicati:

- Settore proponente;
- oggetto dell'incarico;
- requisiti culturali e professionali richiesti;
- il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
- durata;

- compenso previsto dall'Amministrazione;
- modalità e termine per la presentazione delle domande e dei "curricula";
- ogni altra informazione pertinente ed idonea allo scopo;

All'esame delle domande e dei "curricula" pervenuti provvede il Responsabile del Servizio competente all'affidamento dell'incarico coadiuvato da due membri esperti in materia, anche dipendenti dell'Ente, di cui uno con funzioni di verbalizzante. Le risultanze dell'esame comparativo sono compendiate in apposito documento (verbale o relazione) che deve essere specificamente richiamato nell'atto di affidamento dell'incarico, in tale atto devono essere altresì espressamente indicati gli elementi giustificativi della scelta.

Al provvedimento di affidamento deve seguire la stipula di apposito contratto o disciplinare di incarico secondo quanto indicato nel successivo articolo. Il contratto può contenere eventuali cause di recesso o risoluzione anticipata dell'incarico.

I contratti relativi a rapporti di consulenza acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso all'albo Pretorio dell'Ente.

Fatte salve le forme di pubblicità imposte per legge, l'avvenuto conferimento degli incarichi di cui al presente regolamento deve essere reso noto, entro il trentesimo giorno successivo all'affidamento, mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi e pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente sino al termine dell'incarico.

4. In relazione alla peculiarità di alcuni incarichi, pur nel rispetto dei principi di massima stabiliti nei commi precedenti, la selezione può avvenire attraverso comparazione selettiva di soggetti iscritti in appositi albi, graduatorie o liste di esperti gestite da amministrazioni pubbliche o da soggetti gestori di pubblici servizi.

Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento:

- **gli incarichi legali di rappresentanza in giudizio dell'Ente;**
- **gli incarichi relativi a funzioni di controllo interno;**
- **gli incarichi relativi alla partecipazione a commissioni interne;**
- **l'esternalizzazioni di servizi per scopi istituzionali in assenza di adeguate professionalità interne;**
- **gli incarichi conferiti nell'ambito delle materie regolate dal codice degli appalti (in applicazione degli art.90 e 91 del D.lgs 163/2006 e s.m.);**

Art.3 - conferimento in via diretta;

Fermo restando quanto viene previsto all'articolo 2, il Sindaco ex art. 50, comma 10, del D.Lgs 267/2000 e s.m. può conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, senza l'espletamento di procedure di selezione, quando ricorrano le seguenti situazioni:

quando a seguito di indizione di procedura selettiva non sia stata presentata alcuna manifestazione di disponibilità;

1. per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale, ovvero competenze specialistiche non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del professionista o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
2. quando, in fase di realizzazione e/o completamento di programmi o di progetti di opere pubbliche, finanziate interamente da altre Amministrazioni Pubbliche o dall'Unione Europea ed al fine di porre in essere un'azione coordinata tra Ente attuatore ed Ente finanziatore è necessario avvalersi di professionalità specifiche che hanno acquisito esperienza attraverso particolari percorsi formativi nel campo della conservazione dei beni culturali e degli Ecomusei;

3. In situazioni di particolare urgenza, non imputabili all'Amministrazione, che richiedono competenze specialistiche altamente qualificate non presenti nella struttura dell'ente;
4. In genere in ogni altro caso in cui ricorrano speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possano essere utilmente espletate le procedure di selezione, ed in ogni caso quando il compenso per l'incarico non supera € 3.000,00 oneri fiscali compresi;

Art. 4 - formalizzazione dell'incarico

1. I contratti di collaborazione esterna di cui al presente Regolamento sono stipulati in forma scritta e devono contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) L'oggetto;
- b) La descrizione delle prestazioni e delle modalità di svolgimento;
- c) La correlazione tra le attività/prestazioni e il progetto o programma da realizzare;
- d) La durata prevista della collaborazione e le eventuali penalità;
- e) Le responsabilità del collaboratore in relazione alla realizzazione dell'attività;
- f) Il luogo in cui viene svolta la collaborazione;
- g) Il compenso della collaborazione, sempre valutato in rapporto alla prestazione effettuata.

2. L'Amministrazione ed il collaboratore curano per i rispettivi ambiti d'obbligo gli adempimenti previdenziali, assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione del rapporto.

3. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

4. Gli atti di spesa, relativi ad incarichi di consulenza di importo superiore a 5.000 euro, devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.

5. Per gli incarichi concernenti i lavori pubblici, trova applicazione la legislazione specifica in materia nonché per la progettazione eseguita all'interno, lo specifico regolamento comunale.

Art. 5 – Conferimento di incarichi a dipendenti di altra Amministrazione pubblica.

Nel caso in cui venga conferito incarico a dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della Legge 311/2004, le modalità operative saranno disciplinate con apposito atto convenzionale sentita l'amministrazione di appartenenza del dipendente utilizzato.

Gli incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche non possono essere conferiti senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.